Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 7
del 18 febbraio 2004

S.S. N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 23 febbraio 2004 **€ 2,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2004, n. 4

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Riforma dell'organizzazione regionale)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, riordina e razionalizza la legislazione regionale in materia di personale e di organizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

2. La Regione provvede alla riforma della struttura organizzativa in conformità ai principi di delegificazione sanciti dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) e ai principi di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), perseguendo, in particolare, le seguenti finalità:

a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione regionale mediante il riordino delle strutture e delle competenze, anche mediante l'accorpamento delle funzioni per materie omogenee;

b) realizzare la massima valorizzazione e la responsabilizzazione della dirigenza regionale mediante la razionalizzazione degli incarichi dirigenziali e la garanzia del rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 7/1988

Art. 2

(Direzioni centrali e servizi. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 7/1988)

1. L'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio

regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 10, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 29

1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono le direzioni centrali o strutture equiparate.

2. All'interno delle strutture di massima dimensione sono costituite strutture dirigenziali denominate servizi, differenziati in relazione alla complessità delle funzioni svolte.

3. Per esigenze permanenti di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto del Direttore generale e dei Direttori centrali, possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore al servizio.».

Art. 3

(Definizione. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 7/1988)

1. L'articolo 30 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 30

1. Le direzioni centrali costituiscono le unità fondamentali dell'organizzazione regionale per lo svolgimento di attività funzionalmente omogenee e complementari, al fine di realizzare, con riguardo alle materie di competenza, l'unità di programmazione, di promozione e ricerca, di indirizzo e d'intervento.

2. I servizi costituiscono le articolazioni di base delle direzioni centrali per lo svolgimento di attività omogenee.».

Art. 4

(Gruppi di lavoro. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 7/1988)

1. L'articolo 32 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 32

1. Per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, nonché per l'esame di particolari problematiche, il Direttore generale può costituire gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'Amministrazione regionale, di enti regionali, di enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni.

2. Il provvedimento con il quale viene costituito il gruppo di lavoro deve contenere l'indicazione della durata dei lavori, gli obiettivi, la composizione, nonché la designazione del coordinatore.».

Art. 5

(Comitato di direzione. Inserimento dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/1988)

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale 7/1988 è inserito il seguente:

«Art. 32 bis

1. È istituito il Comitato di direzione dell'Amministrazione regionale, composto dal Direttore generale, che lo presiede, e dai Direttori centrali. Il Comitato può essere integrato dai dirigenti che di volta in volta il Direttore generale ritenga necessario coinvolgere.

2. Il Comitato di direzione è organo di consultazione, analisi, proposta, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali dell'Amministrazione regionale.

3. La specifica composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato di direzione sono disciplinate con il regolamento di organizzazione.».

Capo III
Modifiche alla legge regionale 18/1996

Art. 6
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/1996)

1. L'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 3
(Fonti)

1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;

c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.

2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina:

a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;

b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;

c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;

d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;

e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;

f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;

g) l'articolazione della struttura organizzativa;

h) l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni;

i) gli uffici di supporto agli organi politici;

j) la dotazione organica complessiva, nonché il contingente di personale spettante alle strutture direzionali di massima dimensione;

k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.

3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.

4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al Consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Il contingente del personale spettante al Consiglio regionale è definito dagli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale medesimo, nell'ambito della dotazione organica complessiva stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.».

Art. 7

(Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 18/1996)

1. L'articolo 3 bis, della legge regionale 18/1996, come inserito dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 bis

(Principi e criteri di organizzazione)

1. La Regione individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento delle finalità istituzionali. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l'Amministrazione regionale possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.

2. L'organizzazione della Regione e il suo funzionamento si ispirano, inoltre, ai seguenti criteri:

a) la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

b) il contenimento dello sviluppo verticale della struttura e del numero delle unità organizzative di massima dimensione, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, al fine di favorire il coordinamento, l'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative;

c) lo sviluppo dell'attività secondo il ciclo: pianificazione strategica, programmazione gestionale, *budget,* gestione, controllo di gestione, controllo strategico, valutazione;

d) la chiara individuazione dei margini di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;

e) lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze del personale, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento, garantendo a tutti pari opportunità;

f) l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.».

Art. 8

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18/1996)

1. L'articolo 4 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Contrattazione collettiva)

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali e si articola su due livelli. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma.

2. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest'ultimo prevede; non possono essere sottoscritti in sede integrativa contratti collettivi in contrasto con vincoli risultanti dal contratto collettivo regionale o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.».

Art. 9

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, come inserito dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 10/2001, le parole «delegate ai direttori regionali e ai direttori di servizio autonomo» sono sostituite dalle parole «attribuite ai Direttori centrali».

Art. 10

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 7 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta regionale; in caso di inerzia o di ritardo la Giunta medesima può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta regionale, sentito il Direttore generale, può attribuire al dirigente gerarchicamente superiore, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgenza la Giunta regionale può procedere alla attribuzione senza contestazione.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora si tratti di dirigenti assegnati agli uffici del Consiglio regionale, l'informazione di cui al comma 2 è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio regionale e le funzioni poste in capo alla Giunta regionale ai sensi del comma 3, sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale medesimo.».

Art. 11

(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 45 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole «unità organizzativa» sono sostituite dalle parole «strutture dirigenziali»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. La Giunta regionale e, rispettivamente, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individuano, previa informazione alle organizzazioni sindacali, le funzioni anche dirigenziali delegabili alle posizioni organizzative definite in sede contrattuale. Non può essere delegata l'adozione di atti:

a) relativi alla valutazione del personale;

b) relativi a procedimenti disciplinari.».

Art. 12

(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996)

1. L'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 47

(Articolazione della dirigenza)

1. La dirigenza si articola su un'unica categoria e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della categoria di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

a) direttore generale;

b) direttore centrale;

c) vicedirettore centrale;

d) direttore di servizio;

e) direttore di staff.

3. L'incarico di Direttore centrale comporta la preposizione a una direzione centrale o a una struttura equiparata a direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di Direttore di servizio comporta la preposizione a un servizio o a una struttura equiparata a servizio.

4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio. Con riferimento agli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), il conferimento può avvenire per un numero massimo di unità pari al 15 per cento del numero di posti complessivamente previsto per gli incarichi medesimi. Al dipendente del ruolo unico regionale non appartenente alla categoria dirigenziale l'incarico può essere conferito per un periodo massimo di due anni non rinnovabile. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale o della Presidenza del Consiglio regionale è correlato alla durata in carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.

5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

6. I soggetti cui siano conferiti gli incarichi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non possono rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

7. L'incarico di Vicedirettore centrale è conferito con gli stessi criteri e modalità stabiliti per il conferimento dell'incarico di Direttore centrale.».

Art. 13

(Modifiche all'articolo 47 bis della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, come inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 20/2002, e modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole «Direttore regionale» sono sostituite dalle parole «Direttore centrale»;

b) al comma 1 le parole «Direttore regionale» sono sostituite dalle parole «Direttore centrale»;

c) al comma 8 la parola «elettive» è soppressa.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 48 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole «lettera b)» sono sostituite dalle parole «lettere d) ed e)»;

b) al comma 1 le parole «lettera b)» sono sostituite dalle parole «lettere d) ed e)»;

c) al comma 2 le parole da «; per quanto attiene» a «in materia» sono soppresse;

d) al comma 5 le parole «dei posti previsti» sono sostituite dalle parole «del numero di posti complessivamente previsti».

Art. 15

(Modifiche all'articolo 48 bis della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 48 bis della legge regionale 18/1996, come inserito dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 20/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole «Direttore regionale» sono sostituite dalle parole «Direttore centrale»;

b) al comma 1 le parole «Direttore regionale» sono sostituite dalle parole «Direttore centrale».

Art. 16

(Modifica all'articolo 49 della legge regionale 18/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 18/1996, è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'articolo 48, comma 1, sentito il Direttore centrale o di ente regionale, alla nomina dei sostituti dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere d) ed e), in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del medesimo, su proposta del Segretario generale.».

Art. 17

(Inserimento dell'articolo 50 bis della legge regionale 18/1996)

1. Dopo l'articolo 50 della legge regionale 18/1996, è inserito il seguente:

«Art. 50 bis

(Competenze del Direttore generale)

1. Il Direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione con funzioni di sovrin-

tendenza e di impulso della gestione dell'Amministrazione regionale, provvedendo ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; garantisce, da una posizione gerarchicamente sovraordinata, il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.

2. Il Presidente della Regione nomina il Direttore generale e ne specifica le competenze. L'incarico è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato i cui elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, sono definiti dalla Giunta regionale.

3. Il Direttore generale individua tra i Direttori centrali il proprio sostituto.».

Art. 18

(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 51 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 31/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole «Direttore regionale» sono sostituite dalle parole «Direttore centrale»;

b) al comma 1 le parole «I Direttori regionali» sono sostituite dalle parole «I Direttori centrali»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Il Direttore centrale preposto al segretariato generale segue lo svolgimento dei lavori della Giunta e ne cura la verbalizzazione degli atti. Con suo provvedimento è individuato il dirigente che lo sostituisce nella predetta attività in caso di assenza o impedimento. Vigila sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei regolamenti, assicurandone la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta ufficiale. Funge da ufficiale rogante per gli atti e i contratti della Regione e, a richiesta degli enti regionali, può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi; il Presidente della Regione nomina i funzionari che possono sostituirlo quali ufficiali roganti aggiunti.».

Art. 19

(Inserimento dell'articolo 51 bis della legge regionale 18/1996)

1. Dopo l'articolo 51 della legge regionale 18/1996 è inserito il seguente:

«Art. 51 bis

(Competenze del Vicedirettore centrale)

1. Presso le direzioni centrali può essere conferito l'incarico di Vicedirettore centrale.

2. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni svolgendo, altresì, i compiti da questi espressamente assegnati o delegati. Esercita, altresì, funzioni sostitutorie.».

Art. 20

(Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 52 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 9, della legge regionale 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «I Direttori di Servizio, di strutture equiparate a Servizio e di Servizio autonomo» sono sostituite dalle parole «I Direttori di Servizio e di struttura equiparata a Servizio»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione adotta le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge a carico del bilancio regionale; al medesimo spettano altresì le competenze previste dall'articolo 51, comma 1, lettere a), b) e c). I contratti stipulati

dal Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione sono approvati dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione.»;

c) i commi 3 bis e 3 ter sono abrogati.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 18/1996)

1. L'articolo 53 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 53

(Funzioni e attribuzioni del Direttore di staff)

1. Presso la direzione centrale ovvero struttura equiparata, possono essere conferiti incarichi dirigenziali di staff per lo svolgimento di attività che richiedono una particolare specializzazione professionale, per la realizzazione di progetti specifici, ovvero di compiti stabili e complessi di ricerca, studio ed elaborazione, ovvero di funzioni ispettive e di controllo.

2. L'organizzazione e articolazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del Direttore centrale che si avvale del personale medesimo.».

Art. 22

(Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 18/1996)

1. L'articolo 56 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 56

(Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti)

1. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è coadiuvata da un apposito nucleo di valutazione.

3. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi. Il nucleo di valutazione è composto dal Direttore generale, che lo presiede, e da due esperti esterni all'Amministrazione regionale. I componenti esterni rimangono in carica cinque anni e l'incarico è rinnovabile; detti componenti decadono comunque dall'incarico alla cessazione dall'incarico del Direttore generale.

5. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un gettone di presenza. Ai fini della determinazione del gettone, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, per l'attribuzione del trattamento di missione e per il rimborso delle spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

6. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività agli organi di direzione politica. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.

7. Con riguardo ai dirigenti assegnati al Consiglio regionale le competenze attribuite dal presente articolo alla Giunta regionale, all'Assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi e al Direttore generale sono attribuite, rispettivamente, all'Ufficio di Presidenza, al Presidente e al Segretario generale del Consiglio regionale.».

Art. 23

(Fabbisogni professionali)

1. Al fine di adeguare i contenuti di cui all'articolo 25 (Accesso alla qualifica dirigenziale) della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici), agli intervenuti mutamenti organizzativi, l'Amministrazione regionale, nell'ambito del Piano dei fabbisogni professionali per l'anno 2004, individua un idoneo percorso selettivo teso a valorizzare le professionalità interne all'ente. I requisiti richiesti e le modalità di attuazione sono disciplinati con i relativi bandi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 24

(Gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale)

1. In sede di costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), l'Amministrazione regionale istituisce apposite gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale che nelle medesime confluiscono, al fine di provvedere, entro un anno dalla predetta costituzione, alla chiusura delle gestioni pregresse degli enti soppressi.

2. L'Amministrazione regionale affida le funzioni di commissario liquidatore a un dirigente regionale ovvero a un soggetto in possesso, alla data della nomina, di consolidata esperienza gestionale in strutture pubbliche o private, preferibilmente facenti parte del settore sanitario. Le aziende ospedaliero-universitarie forniscono ai commissari liquidatori il necessario supporto logistico, tecnico e amministrativo.

3. Per il periodo di cui al comma 1, ai commissari liquidatori spetta l'amministrazione di ogni rapporto giuridico connesso con le gestioni liquidatorie, nonché la rappresentanza delle medesime nelle liti attive e passive.

4. Qualora l'incarico di commissario liquidatore sia affidato ad un soggetto esterno, al medesimo verrà corrisposto un compenso pari al trattamento economico fissato dalla Giunta regionale relativamente all'incarico di Direttore centrale preposto ad una direzione centrale, incrementato dell'indennità di cui all'articolo 21 (Indennizzo forfetario ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle AASSRR) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32. Il predetto compenso fa carico al bilancio dell'azienda ospedaliero-universitaria ed è corrisposto in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo per ogni mese di attività, fino ad un massimo di dodici mensilità. L'Amministrazione regionale verifica, con cadenza trimestrale, l'andamento delle gestioni liquidatorie.

5. Al termine del periodo di cui al comma 1, le aziende ospedaliero-universitarie succedono alle gestioni liquidatorie nella legittimazione attiva e passiva nelle controversie ancora pendenti.

Art. 25

(Commissario straordinario dell'ERSA)

1. La Giunta regionale nomina un commissario straordinario dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA cui è attribuita la gestione ordinaria dell'Agenzia; il commissario può provvedere anche agli atti di gestione eccedenti l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale. Il commissario rimane in carica sino alla nomina degli organi di amministrazione dell'ente successore.

2. La Giunta regionale determina il compenso spettante al commissario straordinario; i relativi oneri sono a carico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

Art. 26

(Disposizioni transitorie)

1. Sino all'emanazione del regolamento di organizzazione, ovvero degli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 6, rimangono

in capo alla Giunta regionale e, con riferimento al Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza del medesimo, le competenze attribuite, in ordine alle materie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 della legge regionale 18/1996, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sino all'emanazione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18/1996, la Giunta regionale può disciplinare la specifica composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato di direzione, nonché i compiti e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione; con riferimento al Consiglio regionale, sino all'emanazione degli atti di autorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, l'Ufficio di Presidenza può disciplinare i compiti e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione.

3. Le procedure negoziali riferite al contratto collettivo di primo e secondo livello del personale regionale per il quadriennio 1998-2001, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portate a compimento secondo la disciplina introdotta con la legge medesima.

4. Ogniqualvolta nelle leggi, nei regolamenti, negli atti e nei contratti regionali ricorrono i termini «Direzione regionale» o «Direttore regionale» essi devono intendersi come, rispettivamente, «direzione centrale» e «Direttore centrale».

5. Ogniqualvolta nelle leggi, nei regolamenti, negli atti e nei contratti regionali ricorrono i termini «dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità» o «dirigente con funzioni ispettive» essi devono intendersi come «Direttore di staff».

6. Gli incarichi di Direttore regionale per speciali servizi, anche con titolarità delle funzioni sostitutorie, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono riferiti all'incarico di Vicedirettore centrale.

7. Tra le strutture equiparate a direzione centrale rientrano anche le direzioni degli enti regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 e successive modifiche.

Art. 27

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, in particolare:

a) gli articoli 54 e 59, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/1996;

b) l'articolo 18 della legge regionale 10/2002.

Art. 28

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento ai capitoli 568 e 602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, relativamente alla partecipazione ai gruppi di lavoro interdirezionali di componenti esterni all'Amministrazione regionale, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.280.1640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 597 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, e all'articolo 48 della medesima legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 14, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitolo 550;

b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 56 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.280.1.654 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 febbraio 2004

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

- Il testo dell'articolo 97 della Costituzione è il seguente:

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

- La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale".

- Il testo dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 229/2003, è il seguente:

Art. 20

1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro

competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 10/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Indirizzo politico-amministrativo)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.

1 bis. L'adozione dei programmi di cui al comma 1 non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per le quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale. Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili.

1 ter. I programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio.

1 quater. Nell'adozione dei programmi di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare le unità previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono *attribuite ai Direttori centrali.*

2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.

3. Gli Assessori garantiscono il necessario coordinamento fra le strutture cui sono preposti e l'organo di direzione politica al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale. Gli Assessori a tali fini verificano costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale.

4. Quando leggi e regolamenti individuano in capo al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o agli Assessori regionali competenze che la presente legge riserva ad organi diversi, le relative disposizioni si intendono riferite a questi ultimi.

5. In deroga al disposto di cui al comma 4 e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 118 del Regolamento interno.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Funzioni di direzione e di gestione)

1. Per l'adempimento delle funzioni attribuite, nell'ambito delle specifiche strutture, dalla legge regionale 7/1988, ai dirigenti spetta, in attuazione dei programmi e degli obiettivi di cui all'articolo 6 nonché nel rispetto delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione regionale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. I dirigenti informano periodicamente l'Assessore competente, anche su richiesta del medesimo, sull'andamento dell'attività di gestione svolta.

3. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta regionale; in caso di inerzia o di ritardo la Giunta medesima può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta regionale, sentito il Direttore generale, può attribuire al dirigente gerarchicamente superiore, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgenza la Giunta regionale può procedere alla attribuzione senza contestazione.

4. Qualora si tratti di dirigenti assegnati agli uffici del Consiglio regionale, l'informazione di cui al comma 2 è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio regionale e le funzioni poste in capo alla Giunta regionale ai sensi del comma 3, sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale medesimo.

5. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tali casi, la Giunta procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45

(Funzioni ed attribuzioni dirigenziali)

1. I dirigenti esercitano le seguenti funzioni:

a) direzione di *strutture dirigenziali* di livello non inferiore al Servizio dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli Enti regionali;

b) attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli obiettivi nell'ambito delle materie di competenza;

c) attività di supporto agli organi di direzione politica e formulazione di proposte per gli atti di competenza degli organi medesimi;

d) esercizio dei poteri di spesa nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione di progetti in attuazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'organo politico;

e) formulazione di programmi di lavoro e organizzativi dell'unità diretta per il miglioramento della funzionalità dell'unità medesima;

f) verifica periodica dei carichi di lavoro, della produttività individuale dei dipendenti e di quella collettiva dell'unità organizzativa diretta, della presenza e dell'osservanza del prestabilito orario di lavoro dei dipendenti assegnati all'unità medesima;

g) esercizio di funzioni ispettive in relazione al controllo dell'azione amministrativa ed ai fini dell'attività di controllo di gestione;

h) svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza.

1 bis. La Giunta regionale e, rispettivamente, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individuano, previa informazione alle organizzazioni sindacali, le funzioni anche dirigenziali delegabili alle posizioni organizzative definite in sede contrattuale. Non può essere delegata l'adozione di atti:

a) relativi alla valutazione del personale;

b) relativi a procedimenti disciplinari.

2. È abrogato l'articolo 18 della legge regionale 53/1981.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, come inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 20/2002, e modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47 bis

(Conferimento dell'incarico di Direttore centrale)

1. L'incarico di *Direttore centrale,* di Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Ragioniere generale, di Avvocato della Regione, di *Direttore centrale* della programmazione, di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, di Vice Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, di Vice Segretario generale del Consiglio regionale e di Vice Ragioniere generale è conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, dalla Giunta regionale, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale e di Vice Segretario generale del Consiglio regionale ovvero, con riferimento al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e al Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, su designazione nominativa, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.

2. L'incarico è conferito a personale del ruolo unico regionale in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità di almeno cinque anni nella categoria dirigenziale, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, anche in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta e agli incarichi in precedenza conferitigli nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Il conferimento dell'incarico determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico stesso; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

3. L'incarico può altresì essere conferito a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso del diploma di laurea e di esperienza professionale almeno quinquennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata, in qualifiche dirigenziali, presso Ammi-

nistrazioni pubbliche, Enti di diritto pubblico o Aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni, con regolare iscrizione ai relativi albi. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

3 bis. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e quello di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale sono conferiti a personale del ruolo unico regionale, a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero a soggetti esterni all'Amministrazione regionale. Il soggetto designato deve essere in possesso del diploma di laurea e inoltre di una particolare e comprovata qualificazione professionale per aver svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali, o per aver conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il conferimento dell'incarico a personale del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico stesso; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e inoltre dell'anzianità di servizio. Per i soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

4. L'incarico può essere conferito per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente rinnovabile.

5. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. Per gli incarichi da conferire presso il Consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo.

6. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati dalla Giunta regionale; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni successivi alla fine della legislatura, alla cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico o dell'Assessore preposto alla struttura interessata ovvero alla cessazione dalle funzioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che ha conferito l'incarico. Nel caso dell'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, la risoluzione opera di diritto al momento dell'attribuzione dell'incarico di Capo di Gabinetto, e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla cessazione dell'incarico, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. Il contratto può essere altresì risolto a fronte dell'esito negativo della valutazione operata, annualmente, dall'organo che ha conferito l'incarico, avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate.

7. Salvo quanto determinato ai sensi dei commi 5 e 6, trovano applicazione le disposizioni previste dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale.

8. I soggetti cui sia conferito l'incarico di cui al comma 1 non possono rivestire cariche pubbliche, ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48

(Conferimento degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettere d) ed e))

1. Gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, *lettere d) ed e),* sono attribuiti a personale appartenente alla categoria dirigenziale tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, sentito il Direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi presso la Segreteria generale del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, sentito il Segretario generale.

3. Qualora alla data di scadenza dell'incarico, conferito a un dipendente regionale, la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.

4. Gli incarichi possono essere revocati o rinnovati entro centottanta giorni dalla nomina della Giunta regionale o dalla costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.

5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, secondo le procedure di cui al comma 2, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, per un numero massimo di unità pari al quindici per cento *del numero di posti complessivamente*

previsti per gli incarichi medesimi, a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono attribuiti per la durata massima di tre anni eventualmente rinnovabili. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

8. La Giunta regionale determina il trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 5 con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per gli incarichi da conferire presso il Consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo. La Giunta regionale determina, altresì, gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni dalla nomina della Giunta regionale o dalla costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Salvo quanto determinato ai sensi del presente comma, trovano applicazione le disposizioni previste dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 48 bis della legge regionale 18/1996, come inserito dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 20/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48 bis

(Sostituzione del Direttore centrale)

1. Il *Direttore centrale* è sostituito, in caso di assenza, impedimento e vacanza, da un dirigente nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore medesimo, tra quelli in servizio presso la medesima struttura ovvero presso altre strutture. Qualora il dirigente sia in servizio presso una struttura diversa, va sentito il *Direttore centrale* preposto alla medesima.

2. In caso di vacanza dell'incarico ovvero di assenza continuativa superiore a sessanta giorni nel corso dell'anno, escluso il periodo di ferie, la Giunta regionale determina il trattamento economico aggiuntivo spettante al sostituto; l'entità di detto trattamento, da corrispondersi, rispettivamente, per l'intero periodo di sostituzione e a decorrere dal sessantunesimo giorno di assenza per il periodo di sostituzione, non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del Direttore assente o cessato dall'incarico e quello in godimento.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale 20/2002, e modificato dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 34/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 49

(Sostituzione dei dirigenti)

1. *La Giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'articolo 48, comma 1, sentito il Direttore centrale o di ente regionale, alla nomina dei sostituti dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere d) ed e), in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del medesimo, su proposta del Segretario generale.*

2. I sostituti sono individuati tra il personale appartenente alla categoria D in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.

3. In caso di vacanza dell'incarico ai sostituti spetta, per l'intero periodo di sostituzione, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra il trattamento economico della categoria e posizione economica di appartenenza e quello iniziale della categoria dirigenziale oltre alle indennità connesse allo svolgimento dell'incarico medesimo; analogo trattamento compete, in caso di assenza del Direttore titolare superiore ai sessanta giorni consecutivi nell'arco dell'anno, escluso il periodo di ferie, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 31/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 51

(Funzioni ed attribuzioni del Direttore centrale)

1. *I Direttori centrali,* nell'ambito delle propria autonomia di gestione finanziaria ed amministrativa ed in applicazione delle direttive della Giunta regionale:

a) curano l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Giunta regionale adottando progetti la cui gestione è attribuita ai Direttori di Servizio ed indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

b) predispongono gli elementi per la formazione del progetto di bilancio e per le proposte di variazione in corso di esercizio, sentiti i Direttori di Servizio;

c) predispongono gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'Amministrazione regionale, sentiti i Direttori di Servizio;

d) approvano i contratti stipulati dal Direttore di Servizio;

e) provvedono all'accertamento delle eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di loro competenza;

f) attribuiscono i trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo;

g) indirizzano, verificano e controllano l'attività dei Direttori di Servizio, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi nonché di assenza, impedimento o vacanza dei Direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;

h) propongono al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore l'adozione degli atti obbligatori di competenza degli enti vigilati, qualora siano da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi;

i) richiedono pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e forniscono risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza.

1 bis. Il Direttore centrale preposto al segretariato generale segue lo svolgimento dei lavori della Giunta e ne cura la verbalizzazione degli atti. Con suo provvedimento è individuato il dirigente che lo sostituisce nella predetta attività in caso di assenza o impedimento. Vigila sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei regolamenti, assicurandone la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta ufficiale. Funge da ufficiale rogante per gli atti e i contratti della Regione e, a richiesta degli enti regionali, può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi; il Presidente della Regione nomina i funzionari che possono sostituirlo quali ufficiali roganti aggiunti.

2. Sono abrogati gli articoli 245 e 247 della legge regionale 7/1988, fatto salvo, relativamente all'articolo 245, il disposto dell'articolo 78.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 9, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 52

(Funzioni ed attribuzioni del Direttore di Servizio)

1. *I Direttori di Servizio e di struttura equiparata a Servizio* nell'ambito della propria autonomia di gestione, finanziaria ed amministrativa:

a) stipulano i contratti, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale;

b) provvedono a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo;

c) adottano i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o regolamenti regionali;

d) adottano i provvedimenti di concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previsti dalla legge a carico del bilancio regionale;

e) provvedono agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione regionale ed agli altri specificati con regolamento;

f) provvedono all'accertamento delle eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di competenza;

g) provvedono, previa diffida ad adempiere, entro un congruo termine, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi;

h) provvedono alla liquidazione ed all'emissione dei titoli di pagamento;

i) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;

l) attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo;

l bis) sottoscrivono con efficacia immediata, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale, gli atti di assenso a cancellazione di iscrizioni di ipoteche prestate a favore della Regione, nonché di loro restrizioni o di svincoli anche parziali di beni dalle stesse ipoteche gravati.

2. I Direttori di Servizio e di struttura equiparata a Servizio predispongono, inoltre, gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettere a) e g), la concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni per i quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per il personale, quelle variabili, sono disposte dai Direttori di Servizio anche senza la definizione dei programmi e l'adozione dei progetti di cui agli articoli 6 e 51.

3. *Il Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione adotta le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge a carico del bilancio regionale; al medesimo spettano altresì le competenze previste dall'articolo 51, comma 1, lettere a), b) e c). I contratti stipulati dal Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione sono approvati dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione.*

3 bis. *ABROGATO*

3 ter. *ABROGATO*

3 quater. Il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario approva i contratti passivi di importo superiore a 150.000 euro stipulati dai Direttori delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica.

4. È abrogato l'articolo 246 della legge regionale 7/1988, fatto salvo il disposto dell'articolo 78.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, è il seguente:

Art. 25

(Accesso alla qualifica dirigenziale)

1. I posti disponibili nella qualifica funzionale di dirigente, una volta espletate le procedure di cui all'articolo 10, nonché attuate le rideterminazioni dell'organico di cui all'articolo 3, anche in correlazione al riordino delle strutture regionali, sono attribuiti, nella misura del 50 per cento e con decorrenza 1 gennaio 2001, mediante concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del ruolo unico regionale.

2. Costituiscono titoli valutabili:

a) conseguimento della qualifica di appartenenza mediante concorsi, selezioni o prove svolti per esami o per titoli ed esami (punti 6);

b) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di appartenenza, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito, valutabile sino ad un massimo di 15 anni (punti 1,20 per ogni anno e punti 0,10 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 18);

c) idoneità conseguita in concorsi, selezioni o prove svolti per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale per posti della qualifica funzionale di dirigente e di profilo professionale omogeneo a quello cui si accede (punti 1,5);

d) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post lauream con esame finale, di durata pari almeno ad un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede qualora non siano già previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo (punti 1 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2);

e) effettivo esercizio di funzioni di sostituto di dirigente per le quali sia stata corrisposta la relativa indennità (punti 3 per ogni anno e punti 0,25 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 15);

f) conferimento dell'incarico di sostituto di dirigente (punti 1,50 per ogni anno e punti 0,125 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 7,5).

3. L'esame consiste in una prova orale volta all'accertamento dell'attitudine dei candidati allo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della qualifica di dirigente, da effettuarsi successivamente alla frequenza di un apposito corso di durata non inferiore a venti giornate, organizzato anche avvalendosi di società o istituti specializzati pubblici o privati, vertente su problematiche attinenti funzioni di direzione di organizzazioni complesse, coordinamento e organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane. Le materie d'esame della prova orale sono quelle trattate nell'ambito del corso.

4. La Commissione giudicatrice della prova orale, nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, è composta da un dipendente regionale con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni, con funzioni di Presidente, e da due docenti del corso.

5. Le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente vengono effettuate dopo il completamento di quelle per l'accesso alla qualifica di funzionario riferite alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.

6. Sono ammessi, a domanda, alle procedure concorsuali i dipendenti in possesso di un'anzianità effettiva di ruolo nella qualifica funzionale di funzionario di almeno due anni e del diploma di laurea richiesto, in relazione al profilo professionale di accesso, dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici con riferimento all'accesso alla qualifica funzionale di funzionario. In attesa della definizione dei titoli di studio necessari per la partecipazione a concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di dirigente per i profili professionali informatico, conservatore dei beni culturali, archivista e chimico, il bando di concorso regola, in via transitoria, detti titoli. Sono comunque esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti che abbiano riportato, nel biennio antecedente la decorrenza concorsuale 1 gennaio 2001, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.

7. Ai fini dell'ammissione al concorso, i dipendenti devono risultare appartenenti al ruolo unico regionale alla data dell'1 gennaio 2001 ed essere in servizio alla data di scadenza del termine ultimo fissato dal bando per la presentazione delle domande.

8. I candidati possono concorrere per l'accesso al profilo professionale della qualifica funzionale di dirigente nell'ambito dei criteri di corrispondenza individuati nei bandi di concorso ovvero ad altro profilo professionale qualora in possesso del titolo di studio e di abilitazione richiesti, per l'accesso a detto profilo, dai bandi medesimi.

9. Tutti i requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2000.

10. La Commissione giudicatrice di cui al comma 4 dispone di 50 punti per la valutazione della prova d'esame e di 50 punti per la valutazione dei titoli.

11. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi attribuiti alla prova orale e ai titoli posseduti dai dipendenti. Non sono comunque considerati idonei i candidati che abbiano riportato nella prova orale un punteggio inferiore a 26.

12. Le graduatorie sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma 11.

13. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza e quindi dalla maggiore anzianità complessiva di servizio; in caso di ulteriore parità, la precedenza è determinata dal maggior punteggio conseguito nella prova d'esame.

14. Il personale utilmente collocato nelle relative graduatorie consegue la promozione alla qualifica superiore ai fini giuridici dall'1 gennaio 2001 e ai fini economici dalla data del decreto di nomina.

15. La Giunta regionale approva le graduatorie di merito e dichiara i candidati vincitori del concorso. I dipendenti risultati vincitori conseguono la qualifica superiore purché siano in servizio alla data dei conseguenti provvedimenti di nomina.

16. Ogni altra modalità di effettuazione delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è disciplinata nei bandi di concorso.

Note all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, ("Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"), è il seguente:

Art. 6

(Ridefinizione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e università, che prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica;

b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;

c) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.

2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 ("Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza"), è il seguente:

Art. 21

(Indennizzo forfetario ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle AASSRR)

1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a corrispondere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai Direttori generali, ai Direttori amministrativi ed ai Direttori sanitari che provengono da fuori Regione, un indennizzo forfetario in relazione alle spese sostenute e ai disagi connessi all'ubicazione della residenza o della dimora rispetto alla sede dell'azienda presso cui i predetti sono nominati.

2. Qualora ricorrano le condizioni di disagio previste al comma 1, l'indennizzo forfetario spetta anche al Direttore generale ed ai Direttori delle strutture operative e di Servizi di supporto dell'Agenzia regionale della Sanità, nominati con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37.

3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento la misura dell'indennizzo di cui al comma 1.

Note all'articolo 26

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1996 vedi articolo 6.

- La delibera della Giunta regionale del 20 aprile 2001, n. 1282 ("Strutture regionali e degli incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa; legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001"), è pubblicata sul I Supplemento Straordinario n. 12 del 13 luglio 2001 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 dell'11 luglio 2001.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 10/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 59

(Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale)

1. Con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale sono adottati i seguenti atti:

a) ABROGATA

b) ABROGATA

c) *ABROGATA*

d) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo;

e) comando di dipendenti della Regione presso altre amministrazioni pubbliche ed eventuale proroga del medesimo;

f) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;

g) ricorsi avverso il giudizio sfavorevole espresso sul periodo di prova ai fini dell'assunzione in ruolo;

h) ricorsi avverso provvedimenti di trasferimento ad altra struttura regionale;

i) assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale;

l) assegnazione del personale del ruolo unico regionale alle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

1 bis. Nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio regionale gli atti di cui al comma 1, lettera c), sono adottati con decreto del Segretario generale.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 41

- presentato al Consiglio regionale in data 10 novembre 2003;
- assegnato alla I Commissione permanente in data 12 novembre 2003;
- esaminato dalla I Commissione permanente nelle sedute del 18 novembre, 24 novembre 2003 e 14 gennaio 2004 e approvato, a maggioranza, con modifiche, in tale ultima seduta con relazioni, di maggioranza, del consigliere Zvech e, di minoranza, dei consiglieri Camber, Ciani, Guerra e Molinaro;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute pomeridiana del 2 febbraio e del 3 febbraio 2004 e approvato, a maggioranza, con modifiche, in tale ultima seduta;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1246-04 del 13 febbraio 2004.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento degli affari regionli

Comunicazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2004 di impugnazione della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 30 recante «Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive».

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali con nota n. DAR/1313/04/13.1.2.19 del 13 febbraio rende noto che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2004 ha stabilito l'impugnativa della legge in questione, invitando a voler predisporre il ricorso avanti la Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 Cost. e precisando che il termine per l'impugnativa verrà a scadere il 22 febbraio 2004.

d'ordine del Ministro:
IL CAPO DIPARTIMENTO:
dott. Sebastiano Piana

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3615
e-mail ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE
- LIBRERIA MINERVA
  Piazza XX Settembre, 22/A — PORDENONE
- LIBRERIA GOLDONI
  S. Marco, 4742 — VENEZIA
- LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l.
  Via Calmaggiore, 31 — TREVISO
- LIBRERIA FELTRINELLI
  Via della Repubblica, 2 — PARMA

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata di abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma, l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento in essere, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla loro data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI – Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI – Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. – Trebaseleghe (PD)